



BENI STABILI S.p.A. SIIQ

Codice di Autodisciplina

Ultimo aggiornamento: Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2016.

Indice

- 1.** Ruolo e composizione del Consiglio di Amministrazione
- 2.** Quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione
- 3.** Amministratori indipendenti
- 4.** Riunioni del Consiglio di Amministrazione
- 5.** Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 6.** Amministratore Delegato
- 7.** Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
- 8.** Istituzione e funzionamento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione
- 9.** Comitato Esecutivo e di Investimenti
- 10.** Nomina degli Amministratori
- 11.** Remunerazione degli Amministratori
- 12.** Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
- 13.** Sindaci
- 14.** Revisione legale dei conti
- 15.** Rapporti con gli azionisti

1. **RUOLO E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1.1. Il Consiglio è l'organo collegiale preposto all'amministrazione della Beni Stabili S.p.A. SIIQ (di seguito, "**Beni Stabili**" o "**Società**"). Ha competenza e pieni poteri di natura ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle applicabili discipline di legge e di regolamento, nonché delle regole statutarie vigenti.

1.2. Il conferimento di deleghe non esclude la competenza del Consiglio che resta in ogni caso titolare di un superiore potere di indirizzo e controllo sulla generalità dell'attività dell'impresa nelle sue varie componenti. In quanto investito di responsabilità di indirizzo e controllo, il Consiglio è destinatario di puntuale e tempestiva informazione da parte dei titolari di deleghe in relazione all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe stesse. I poteri di indirizzo e controllo si estendono all'insieme delle società controllate da Beni Stabili (di seguito, il "**Gruppo**"), fermi i limiti connessi all'alterità dei soggetti giuridici coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, vigila, con l'ausilio degli strumenti e/o delle strutture all'uopo predisposte, come per esempio il Comitato controllo e rischi ed il Collegio Sindacale, affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché rispetti le procedure amministrative e contabili da lui predisposte.

1.3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da Amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati di adeguata competenza e professionalità.

1.4. Gli Amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni consapevoli e prestando particolare cura alle aree in cui possano manifestarsi conflitti di interesse.

1.5. Il Consiglio di Amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al Presidente, fornisce adeguata informativa nella Relazione sul governo societario in merito alle ragioni

di tale scelta organizzativa.

- 1.6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che gli Amministratori e i Sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, nelle forme più opportune, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.
- 1.7 L'Amministratore Delegato, in quanto destinatario di deleghe gestionali, è qualificabile come Amministratore esecutivo della Società.
- 1.8. Ferma la competenza esclusiva del Consiglio nelle materie non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile e ferme le competenze del Comitato Esecutivo e di Investimenti nonché dell'Amministratore Delegato nelle materie loro attribuite, il Consiglio, nei limiti di quanto previsto nella Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate, in via esclusiva:
 - (a) redige e adotta le regole di *corporate governance* aziendale, definisce il sistema di governo societario e la struttura del Gruppo, fornendo la relativa informativa nella Relazione sul governo societario;
 - (b) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo, monitorandone l'effettiva attuazione;
 - (c) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività della Società;
 - (d) esamina e approva il budget annuale della Società e del Gruppo e la sua

riprevisione;

- (e) esamina e approva la documentazione di rendiconto periodico contemplata dalla normativa vigente;
- (f) esamina e approva gli investimenti, i finanziamenti e i rifinanziamenti della Società o di una sua controllata, inserita nel perimetro di consolidamento, per importi singolarmente superiori a 30 milioni di Euro e fino a 300 milioni di Euro;
- (g) esamina e approva, previa consultazione del Comitato Esecutivo e di Investimenti, che adotta il proprio parere con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, gli investimenti, i finanziamenti e i rifinanziamenti della Società o di una società controllata, inserita nel perimetro di consolidamento, per importi singolarmente superiori a 300 milioni di Euro. In tali casi il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri;
- (h) esamina e approva le operazioni (ivi incluse, in via meramente esemplificativa, le acquisizioni o dismissioni di partecipazioni di controllo diretto o indiretto) di particolare rilievo economico o strategico di valore superiore a 30 milioni di Euro nonché le operazioni con parti correlate, fatti salvi, in quest'ultima ipotesi, i casi previsti dalla legge, dallo Statuto, nonché le operazioni di competenza assembleare;
- (i) esamina e approva ogni operazione che, indipendentemente da quanto previsto alle precedenti lettere (f), (g), e (h), comporti un incremento dell'indebitamento della Società e del Gruppo superiore a 30 milioni di Euro;
- (j) stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati (es. l'Amministratore Delegato e i Comitati interni al Consiglio di Amministrazione) devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio

delle deleghe conferite;

- (k) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, le informazioni, in particolare, ricevute dall'Amministratore Delegato, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- (l) delibera in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa;
- (m) valuta annualmente l'indipendenza degli Amministratori, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati e di quanto a conoscenza dello stesso Consiglio;
- (n) effettua una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, (tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica), periodicamente o ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o opportunità anche in considerazione di eventuali variazioni significative della composizione del Consiglio o delle procedure di funzionamento dello stesso intervenute nel corso dell'esercizio;
- (o) verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- (p) fornisce informativa, nell'ambito della Relazione sul governo societario: (1) sulla propria composizione, indicando, per ciascun componente, la qualifica

(esecutivo, non esecutivo, indipendente), il ruolo ricoperto all'interno del Consiglio, le principali caratteristiche professionali nonché l'anzianità di carica dalla prima nomina; (2) sulle modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, sul numero e sulla durata media delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati tenutesi nel corso dell'esercizio nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore; (3) sulle modalità di svolgimento del processo di autovalutazione del Consiglio;

- (q) riferisce agli azionisti in Assemblea;
- (r) ferme le competenze assembleari, provvede alla predisposizione e attuazione di piani di incentivazione azionaria;
- (s) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;
- (t) al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società, sia direttamente che per il tramite di società controllate, adotta, previo parere di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, ovvero, degli Amministratori Indipendenti in carica, una procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate.

1.9. Il Consiglio può nominare consulenti esterni per questioni di particolare rilevanza ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

2. **QUORUM DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

2.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice.

E' necessario, invece, il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso di operazioni di investimento, finanziamento e rifinanziamento di Beni Stabili, o di una società controllata da Beni Stabili ed inserita nel proprio perimetro di consolidamento, il cui valore complessivo sia superiore a Euro 300.000.000,00, previa consultazione del Comitato Esecutivo e di Investimenti, che adotta il proprio parere con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

3. **AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

3.1. Un numero adeguato di Amministratori non esecutivi, ovvero il numero richiesto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sono indipendenti nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un Amministratore non appare, di norma, indipendente, nelle ipotesi sotto indicate da non intendersi come tassative.

Più in particolare, gli Amministratori indipendenti sono considerati tali nel senso che:

(a) non controllano la Società, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né sono in grado di esercitare sulla Società stessa un'influenza notevole¹, né partecipano ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il

¹ Ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del codice civile, l'influenza notevole si presume quando nell'ordinaria può essere esercitato almeno un decimo dei voti se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati.

- controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- (b) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno intrattenuto, nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale, tale da condizionarne l'autonomia di giudizio:
- con la Società, con le sue controllate, o con i relativi "esponenti di rilievo" (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratori esecutivi, Dirigenti con responsabilità strategiche);
 - con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società o con i relativi "esponenti di rilievo";
- né sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- (c) non si trovano nelle situazioni di ineleggibilità, previste per i Sindaci, ai sensi dell'art. 148, co. 3, del D.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;
- (d) non ricevono, o non hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società) e al compenso per la partecipazione ai Comitati interni al Consiglio), anche sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (e) non rivestono la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
- (f) non sono soci o Amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

(g) non sono stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. A tale scopo sono considerati "stretti familiari", il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

3.2. L'indipendenza degli Amministratori è valutata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, o comunque al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. L'esito della valutazione del Consiglio è comunicato al mercato e riportato nell'ambito della Relazione sul governo societario, ove sono indicati i criteri adottati ai fini della valutazione.

Gli Amministratori Indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

3.3 Il Collegio Sindacale verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della Relazione sul governo societario o della relazione dei Sindaci all'Assemblea.

3.4 Il Consiglio designa, tra gli Amministratori Indipendenti, un "*Lead Independent Director*" nelle seguenti ipotesi:

- i) se il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il principale responsabile della gestione della Società (*Chief Executive Officer*);
- ii) se la carica di Presidente è ricoperta dalla persona che controlla la Società.

Al *Lead Independent Director* fanno riferimento gli Amministratori non esecutivi ed, in particolare, gli indipendenti per un miglior contributo all'attività ed al funzionamento del Consiglio.

Il "*Lead Independent Director*" collabora con il Presidente al fine di garantire che gli

Amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi. Allo stesso è attribuita, tra l'altro, la facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri, apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio o alla gestione sociale.

4. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 4.1. Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione del valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note, nell'ambito della Relazione sul governo societario, le cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.
- 4.2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, il quale si avvale della collaborazione del segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 4.3. Il Consiglio si riunisce almeno quattro (4) volte l'anno, e comunque ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno. Si riunisce, altresì, su iniziativa dei Consiglieri e dei Sindaci, ai sensi di legge e di Statuto.
- 4.4. In apertura delle riunioni, il Consiglio viene di norma informato sui fatti di maggiore rilievo intervenuti nel frattempo e, almeno trimestralmente, anche sull'andamento generale della Società e del Gruppo e sull'esercizio delle deleghe conferite.
- 4.5. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ed anche attraverso il

Presidente o l'Amministratore Delegato, riferisce, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse e su quelle che siano influenzate dal soggetto che eserciti eventualmente l'attività di direzione e coordinamento.

- 4.6. Ogni Consigliere ha facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni successive del Consiglio. Ogni Consigliere ha altresì la facoltà di sollevare, durante la riunione, questioni non all'ordine del giorno, essendo comunque rimessa alla maggioranza dei Consiglieri la valutazione in ordine alla possibilità di assumere una determinazione formale in assenza di preventiva istruttoria.
- 4.7. Il Presidente, con l'accordo degli intervenuti e anche su richiesta di uno o più Amministratori, può invitare a presenziare alle riunioni, come uditori ovvero con funzioni di supporto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, altri soggetti esterni al Consiglio come, ad esempio, i dirigenti della Società o delle società del Gruppo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia.

5. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 5.1. Il Presidente è il legale rappresentante della Società.
- 5.2. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni.
- 5.3. Il Presidente può tuttavia delegare l'Amministratore Delegato all'espletamento delle formalità relative alla convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 5.4. In preparazione delle riunioni, il Presidente comunica le materie all'ordine del giorno e provvede a far trasmettere ai Consiglieri e ai Sindaci, con congruo anticipo, la

documentazione più idonea a consentire un'efficace partecipazione ai lavori dell'organo collegiale assicurando adeguati flussi informativi.

- 5.5. Il Presidente, in particolare, si adopera per garantire ai Consiglieri ed ai Sindaci un'adeguata informativa sulla base della quale vengono assunte le deliberazioni formali e sono in generale esercitati i poteri di gestione, indirizzo e coordinamento dell'attività della Società e del Gruppo, al fine di mantenere alto il livello di conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento.
- 5.6. Il Presidente segue, in coerenza con i programmi approvati dagli organi collegiali, le iniziative generali per la promozione dell'immagine della Società e del Gruppo.
- 5.7. Il Presidente ha la responsabilità di curare i rapporti della Società e del Gruppo, inteso nel suo complesso, con Autorità nazionali ed estere, Enti ed organismi anche di carattere sovranazionale.

6. AMMINISTRATORE DELEGATO

- 6.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Amministratori Delegati. L'Amministratore Delegato è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli azionisti.
- 6.2. Compete all'Amministratore Delegato la definizione delle proposte al Comitato Esecutivo e di Investimenti in merito alla strategia e ai piani di intervento e di investimento per l'attività della Società e del Gruppo.
- 6.3. L'Amministratore Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari documentano (come meglio specificato al successivo articolo n. 8) con apposite attestazioni, allegate alla Relazione finanziaria annuale ed alla Relazione finanziaria semestrale, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e

contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle società incluse nel consolidamento.

6.4 In linea di principio, l'Amministratore Delegato della Società non assume l'incarico di Amministratore di un'altra società quotata, non appartenente al Gruppo Beni Stabili, della quale sia Amministratore Delegato un Consigliere di Beni Stabili. In tali casi è comunque applicabile il principio della prevalenza della criterio della "sostanza" su quello della "forma".

6.5. Sono conferiti all'Amministratore Delegato tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società che non sono riservati, ai sensi del presente Codice, di legge e di regolamento, alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

In particolare, fermo quanto precede e, in ogni caso, nei limiti di quanto previsto nella Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, competono all'Amministratore Delegato la legale rappresentanza della Società nei limiti dei poteri per la gestione ordinaria della stessa e, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti poteri:

- 1) rappresentare la Società di fronte ai terzi, a qualsiasi Autorità costituzionale, giudiziaria, amministrativa e/o istituzionale ed a qualsiasi ufficio pubblico o privato sia in Italia che all'estero;
- 2) sovrintendere all'andamento tecnico ed amministrativo della Società curando ogni aspetto legale, fiscale, tributario e finanziario nel rispetto delle normative vigenti, in particolare con riferimento a quanto previsto dal DLgs. n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) in materia di "sicurezza dei luoghi di lavoro

e dei cantieri temporanei e mobili”, nonché a quanto previsto dal DLgs. n. 196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni) in materia di “trattamento dei dati personali”;

- 3) firmare la corrispondenza e gli atti relativi all’ordinaria amministrazione sociale nonché curare la gestione di tutte le attività di ordinaria amministrazione;
- 4) negoziare, stipulare, gestire, modificare e risolvere i contratti di locazione sia attiva che passiva, anche ultranovennali, nonché i contratti di affitto e/o di vendita di azienda e/o di rami d’azienda commerciale, concedere spazi in comodato d’uso, nonché curare la gestione dei rapporti con i conduttori degli immobili, costituire ed accettare servitù attive e passive di qualunque natura e stipulare contratti di superficie;
- 5) negoziare, stipulare, firmare, modificare e risolvere atti di disposizione, compravendita od operazioni concernenti il patrimonio immobiliare fino ad un valore unitario di Euro 30 milioni ed attuare ogni operazione che, indipendentemente da quanto precedentemente indicato, comporti un incremento dell’indebitamento della società e del Gruppo fino a 30 milioni di Euro;
- 6) firmare atti di manifestazione d’interesse non vincolanti per la Società per l’acquisto e la vendita di immobili e/o di complessi immobiliari, di aziende e/o rami d’azienda, senza limiti di importo;
- 7) conferire incarichi ad operatori del settore per l’acquisto e/o vendita di portafogli immobiliari;
- 8) negoziare, stipulare, firmare, modificare e risolvere contratti di commercializzazione anche a fini locativi;

- 9) negoziare, stipulare, firmare, modificare e risolvere i contratti di appalto, di lavori, di forniture e di servizi, ivi incluse le progettazioni, fino ad un valore unitario di 30 milioni di Euro per singolo appalto;
- 10) compiere operazioni connesse con la conservazione, manutenzione ordinaria, straordinaria e/o la ristrutturazione degli immobili di proprietà e non e provvedere al relativo acquisto di arredi nonché al compimento di tutte le attività ed alla sottoscrizione dei relativi atti per l'erogazione di servizi ed utenze e di ogni altro onere di gestione;
- 11) curare i rapporti con i fornitori e gestire gli acquisti nonché negoziare, stipulare, firmare, modificare e risolvere i contratti di consulenza relativamente al patrimonio immobiliare della Società ed alla sua gestione;
- 12) negoziare, stipulare, firmare, gestire, modificare e risolvere contratti di assicurazione;
- 13) negoziare, sottoscrivere, modificare e risolvere contratti di prestazione di servizi da svolgere in favore di società appartenenti al Gruppo;
- 14) concedere finanziamenti e rinunciare a crediti liquidi ed esigibili a favore di società controllate, concedere garanzie e/o fidejussioni a terzi o per conto di terzi (ivi comprese società controllate) con il limite di 30 milioni di Euro per singola operazione;
- 15) richiedere a istituti finanziari e assicurativi fidejussioni o controgaranzie o altre garanzie sia per conto proprio e/o di società controllate, e provvedere agli adempimenti necessari per l'escussione delle stesse;
- 16) acconsentire all'iscrizione, alla cancellazione, surroga, posposizione, trasferimento di ipoteche su tutti i beni di proprietà sociale, rinunciare a ipoteche

- legali; per tutto esonerare i conservatori dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- 17) aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari nell'ambito dei fidi concessi, ottenendo l'affidamento della Società presso il sistema bancario senza limiti di importo, purché l'affidamento richiesto non comporti la concessione di garanzie reali sui beni della Società;
 - 18) emettere e girare assegni bancari e circolari, ordinare disposizioni di pagamento e bonifici senza limite di importo;
 - 19) esigere somme da privati o da uffici statali e non, dalla Banca d'Italia e da Istituti di Credito, sia per capitale che per interessi ed accessori, rilasciando le relative quietanze e liberazioni;
 - 20) emettere, avallare, girare effetti cambiari;
 - 21) girare per l'incasso effetti cambiari, vaglia postali e telegrafici emessi o girati da terzi a favore della Società, girare a Banche per l'accredito al conto della società assegni di conto corrente, assegni circolari, va-glia cambiari emessi o girati da terzi a favore della Società;
 - 22) fare protestare cambiali, vaglia cambiari, assegni e provvedere alla relativa esecuzione, mobiliare ed immobiliare;
 - 23) nominare, assumere, promuovere, adottare provvedimenti disciplinari, fissare le condizioni contrattuali e licenziare lavoratori dipendenti di ogni ordine e grado, incluso il direttore generale, se nominato, e fissarne i relativi poteri e competenze;
 - 24) rappresentare la Società in associazioni sindacali e davanti alle associazioni sindacali dei lavoratori;

- 25) nell'ambito delle materie e dei poteri delegati, fare risolvere vertenze da arbitri amichevoli compositori e stipulare transazioni per un ammontare singolarmente non superiore a 30 milioni di Euro;
- 26) nell'ambito delle materie e dei poteri delegati, porre in essere qualunque azione amministrativa e giudiziaria e rappresentare la Società dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative della Repubblica, nessuna esclusa, con facoltà di stare in giudizio;
- 27) nell'ambito delle materie e dei poteri delegati, nominare avvocati e periti, firmare rinunzie ad atti giudiziari in qualunque stato e grado di giudizio, stipulare transazioni e conciliazioni relativamente alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c.;
- 28) rappresentare la Società nelle procedure fallimentari, fare istanze per dichiarazioni di fallimento, proporre i crediti relativi, intervenire e votare nelle adunanze dei creditori, aderire a concordati, accettare riparti e liquidazioni;
- 29) rappresentare la Società in tutte le pratiche, senza eccezioni di sorta, relative ad imposte, tasse, oneri, tributi di qualsiasi genere e denominazione, con facoltà di stipulare concordati, sottoscrivere e presentare ricorsi sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale;
- 30) cedere, trasferire, acquistare o locare attività materiali o immateriali non espressamente contemplate nel budget annuale approvato dal Consiglio il cui valore, singolarmente, non sia superiore a 3 milioni di Euro;
- 31) provvedere alla designazione delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Amministratore Unico e Sindaco delle società partecipate. Provvedere alla designazione del delegato nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società partecipate, nonché alla

determinazione delle istruzioni cui il delegato dovrà attenersi per l'esercizio del diritto di voto. In particolare, per quanto riguarda le assemblee straordinarie, il delegato potrà essere designato e ricevere le relative istruzioni soltanto nell'ipotesi in cui l'oggetto di ogni eventuale singola delibera non abbia un valore superiore a 30 milioni di Euro;

- 32) costituire Società, Raggruppamenti Temporanei di Impresa e/o Joint Venture in linea con le strategie operative;
- 33) acquistare e cedere partecipazioni societarie sia nell'ambito del Gruppo Beni Stabili nonché al di fuori dello stesso ma con il limite, in tale ultimo caso, di euro 30 milioni di valore per operazione, con l'obbligo di fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione;
- 34) conferire e revocare procure nell'ambito dei poteri conferiti.

6.6. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

6.7 L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe attribuite nonché sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

7. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

7.1. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari accompagna, con una dichiarazione scritta, gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e

relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa Società, con la quale ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

7.2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione della Relazione finanziaria annuale nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

7.3. L'Amministratore Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari documentano con apposite attestazioni, allegare alla Relazione finanziaria annuale ed alla Relazione finanziaria semestrale, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle società incluse nel consolidamento.

8. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno uno o più Comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

8.2 Il Consiglio può raggruppare o distribuire le funzioni assegnate ai Comitati previsti dal presente Codice nel modo che ritiene più opportuno, nel rispetto delle regole relative alla composizione di ciascun Comitato e purché si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti.

8.3 Le riunioni di ciascun Comitato sono verbalizzate e il Presidente del Comitato ne dà informazione al primo Consiglio di Amministrazione utile.

9. COMITATO ESECUTIVO E DI INVESTIMENTI

- 9.1. E' istituito un Comitato Esecutivo e di Investimenti composto da cinque Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.2. Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo e di Investimenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Società.
- 9.3. Il Comitato Esecutivo e di Investimenti è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 9.4. Il Comitato Esecutivo e di Investimenti si riunisce, quando ritenuto opportuno, su istanza del suo Presidente ovvero, ogniqualvolta ne facciano richiesta scritta due membri e nella richiesta siano indicate le materie da trattare nella convocanda riunione.
- 9.5. Le convocazioni sono fatte con avviso scritto pervenuto ai destinatari in qualunque forma, anche elettronica, con un preavviso di cinque giorni, in via ordinaria, e di 24 ore, in caso di urgenza.
- 9.6. Le riunioni si tengono nel luogo e nell'ora indicata nell'avviso di convocazione e sono valide le riunioni effettuate mediante teleconferenza o mediante videoconferenza, a condizione che il Presidente e il Segretario siano in grado di attestare la partecipazione alla riunione del membro o dei membri che partecipano a distanza. Le riunioni sono verbalizzate a cura del Presidente e del Segretario.
- 9.7. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza, di persona o a distanza, della maggioranza dei membri che compongono il Comitato Esecutivo e di Investimenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 9.8. Nelle ipotesi in cui, ai sensi di legge o del presente Codice, i componenti del Comitato Esecutivo e di Investimenti sono tenuti ad astenersi, gli stessi saranno computati nel *quorum* costitutivo della riunione, mentre non parteciperanno alla formazione del *quorum* deliberativo.

- 9.9. Alle riunioni del Comitato Esecutivo e di Investimenti partecipa il Collegio Sindacale e può essere invitato a parteciparvi il Direttore Generale, ove nominato.
- 9.10. Il Comitato Esecutivo e di Investimenti deve essere preventivamente consultato nel caso di investimenti, finanziamenti e rifinanziamenti di Beni Stabili o di una sua controllata, inserita nel perimetro di consolidamento, per importi singolarmente superiori a 300 milioni di Euro. In tale ipotesi adotta il proprio parere non vincolante con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
- 9.11. Il Comitato Esecutivo e di Investimenti rende conto delle sue attività, con adeguata informativa, al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile.

10. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

- 10.1. L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le disposizioni dell'art. 13 dello Statuto sociale ed ai sensi della normativa vigente in materia.
- 10.2. Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine composto, almeno in maggioranza, da Amministratori indipendenti.
- 10.3. Il Comitato per le nomine è investito delle seguenti funzioni:
- a) formula pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprime raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta eventualmente opportuna;
 - b) propone al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di Amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire Amministratori indipendenti.
- 10.4. Alle riunioni del Comitato per le nomine possono partecipare il Presidente del Collegio Sindacale o altri Sindaci dallo stesso designati.

11. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

11.1. La remunerazione dell'Amministratore Delegato e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è determinata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto della partecipazione ad uno o più Comitati.

La Società, in occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con un Amministratore Esecutivo o un Direttore Generale (ove nominato), rende note, ad esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici, informazioni dettagliate in merito, mediante un comunicato diffuso al mercato.

La comunicazione al mercato comprende:

- a) adeguate informazioni sull'indennità e/o altri benefici, incluso il relativo ammontare, la tempistica di erogazione – distinguendo la parte corrisposta immediatamente da quella eventualmente soggetta a meccanismi di differimento e distinguendo altresì le componenti attribuite in forza della carica di Amministratore da quelle relative a eventuali rapporti di lavoro dipendente – ed eventuali clausole di restituzione, con particolare riferimento a:
 - indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro, specificando la fattispecie che ne giustifica la maturazione (ad esempio, per scadenza dalla carica, revoca dalla medesima o accordo transattivo);
 - mantenimento dei diritti connessi ad eventuali piani di incentivazione monetaria o basati su strumenti finanziari;

- benefici (monetari o non monetari) successivi alla cessazione dalla carica;
 - impegni di non concorrenza, descrivendone i principali contenuti;
 - ogni altro compenso attribuito a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma;
- b) informazioni circa la conformità o meno dell'indennità e/o degli altri benefici alle indicazioni contenute nella politica per la remunerazione; nel caso di difformità anche parziale rispetto alle indicazioni della politica medesima, informazioni sulle procedure deliberative seguite in applicazione della disciplina Consob in materia di operazioni con parti correlate;
- c) indicazioni circa l'applicazione, o meno, di eventuali meccanismi che pongono vincoli o correttivi alla corresponsione dell'indennità nel caso in cui la cessazione del rapporto sia dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati, nonché circa l'eventuale formulazione di richieste di restituzione di compensi già corrisposti;
- d) informazioni circa il fatto che la sostituzione dell'Amministratore esecutivo o del Direttore Generale cessato (ove nominato) è regolata da un piano per la successione eventualmente adottato dalla Società e, in ogni caso, indicazioni in merito alle procedure che sono state o saranno seguite nella sostituzione dell'Amministratore o del Direttore.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno un Comitato per la remunerazione, composto da Amministratori indipendenti ovvero da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti. In tale caso, il Presidente del Comitato è nominato tra gli Amministratori indipendenti.

Almeno un componente del Comitato possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione

al momento della nomina.

11.3 Il Comitato per la remunerazione:

- a) formula una proposta al Consiglio di Amministrazione per la definizione di una politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- b) valuta annualmente, al più tardi in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che delibera la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale e ad esprimersi sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi, in questo ultimo caso, delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato; formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia;
- c) presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso, verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*.

11.4 Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

11.5 Qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il Comitato verifica

preventivamente che lo stesso non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.

11.6 Alle riunioni del Comitato per la remunerazione possono partecipare il Presidente del Collegio Sindacale o altri Sindaci dallo stesso designati.

12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

12.1. Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali, nell'ambito del più generale assetto organizzativo e di *governance* adottato dalla Società.

Tale sistema è volto ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali ed al mercato, il rispetto delle leggi, dei regolamenti nonché dello Statuto sociale e delle procedure aziendali.

12.2 Il **Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi** coinvolge, ciascuno per le proprie competenze:

- a) il Consiglio di Amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema e designa, al suo interno (i) un Amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un efficace Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ("**l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi**"); (ii) un Comitato controllo e rischi, con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;

- b) il Responsabile della funzione di *internal audit*, incaricato di verificare che il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante e adeguato;
- c) ciascuna funzione aziendale, nell'ambito della propria attività operativa, per la verifica e il rispetto delle procedure aziendali in tema di controllo interno e gestione dei rischi;
- d) il Collegio Sindacale, anche nella sua veste di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che vigila sull'efficacia del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

12.3 Il Comitato controllo e rischi è composto da Amministratori indipendenti. Almeno un componente del Comitato possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi, da parte del Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina.

12.4 In particolare, nell'ambito del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il **Consiglio di Amministrazione**, previo parere del Comitato controllo e rischi:

- a) definisce le linee di indirizzo del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando, inoltre, il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- b) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- c) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dalla funzione di *internal audit*, sentiti il Collegio Sindacale e l'Amministratore incaricato

del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- d) descrive, nella Relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
- e) valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

12.5 Inoltre il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del Comitato controllo e rischi (o, in alternativa, limitatamente alle proposte relative al trattamento economico, del Comitato per la remunerazione), nonché sentito il Collegio Sindacale:

- nomina e revoca il Responsabile della funzione di *internal audit*;
- assicura che lo stesso sia dotato di risorse adeguate;
- ne definisce la remunerazione in coerenza con le politiche aziendali.

12.6 Il **Comitato controllo e rischi**, nell'assistere il Consiglio di Amministrazione:

- a) valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- c) esamina le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del Sistema di

controllo interno e di gestione dei rischi e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di *internal audit*;

- d) può chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
- e) riferisce al Consiglio, in occasione dell'approvazione della Relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Ai lavori del Comitato controllo e rischi partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci.

12.7 **L'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:**

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche della attività svolte dalla Società e dalle sue controllate e li sottopone, di regola in occasione dell'approvazione della Relazione finanziaria annuale, all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, la realizzazione e gestione del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia e adattandolo, ove necessario e opportuno, alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- c) può chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al

Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato controllo e rischi e al Presidente del Collegio Sindacale;

- d) riferisce tempestivamente al Comitato controllo e rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a eventuali problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Comitato (o il Consiglio) possa prendere le opportune iniziative.

12.8 Il **Responsabile della funzione di *internal audit***:

- a) verifica, sia in via continuativa, sia in relazione a specifiche necessità, l'operatività e l'idoneità del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di *audit*, approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e "prioritizzazione" dei principali rischi;
- b) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;
- c) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento nonché sulla idoneità del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- d) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza e ogniqualvolta ne facciano richiesta i vari organi o funzioni competenti nell'ambito del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- e) trasmette le relazioni di cui ai punti c) e d) al Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Comitato controllo e rischi, al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- f) verifica, nell'ambito del piano di *audit*, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi

i sistemi di rilevazione contabile.

13. SINDACI

13.1. L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le disposizioni dell'art. 20 dello Statuto Sociale ed ai sensi della normativa vigente in materia.

13.2. I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

I Sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificati come indipendenti sulla base dei criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli Amministratori. Il Collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l'esito di tali verifiche al Consiglio di Amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della Relazione sul governo societario con modalità conformi a quelle previste per gli Amministratori.

13.3. I Sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

13.4. La remunerazione dei Sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.

13.5. Il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società, informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

13.6. Nell'ambito delle proprie attività i Sindaci possono chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

13.7 Il Collegio Sindacale e il Comitato controllo e rischi si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

14. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di Revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tale incarico, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

14.2 La Società di Revisione esercita i poteri e adempie ai doveri previsti dalla Legge e dallo Statuto.

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

15.1. Il Consiglio di Amministrazione si adopera per garantire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle Assemblee e per rendere agevole l'esercizio dei diritti degli azionisti.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato di assicurare una corretta e completa informazione societaria alla generalità degli azionisti .

15.3. Nello svolgimento dell'incarico, il responsabile deve agire nel rispetto delle procedure adottate dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni riservate e privilegiate, in osservanza della normativa vigente in materia.

15.4. Se ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione può investire della funzione una apposita struttura aziendale dotata di adeguati mezzi e professionalità.

15.5 Alle Assemblee della Società, di norma, partecipano tutti gli Amministratori e i Sindaci. Il Consiglio riferisce in Assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi

possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

L'Assemblea è disciplinata da un regolamento che indica le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo, al tempo stesso, il diritto di ciascun Azionista di prendere la parola sugli argomenti in discussione.

- 15.6 Il Consiglio, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della Società o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.